

COOPERAZIONE SOCIALE

IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE ED HANDICAP

Intervista a Luca Borgomeo presidente della IG - Sviluppo Italia.

L'articolo 51 della legge 448/98 estende i benefici della legge sulla imprenditorialità giovanile alle cooperative sociali. È un provvedimento che va nel senso di considerare le cooperative sociali come tutte le altre imprese, obiettivo che il mondo della cooperazione sociale ha da sempre perseguito. Si tratta di uno strumento per consolidare e far uscire allo scoperto l'imprenditorialità delle cooperative sociali? Serve per garantire maggiori opportunità di occupazione? Ne abbiamo parlato con Luca Borgomeo presidente della Società IG - sviluppo Italia a cui è demandata la gestione dei benefici previsti dalla legge e regolamentati con decreto 28 ottobre 1999 dal Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

Quali sono le iniziative promosse dall'agenzia Sviluppo Italia per l'incentivazione delle auto imprese di giovani con svantaggio fisico o psichico?

Ig-Gruppo Sviluppo Italia si è fatta promotrice di diverse iniziative volte a favorire l'autoimprenditorialità di categorie svantaggiate di giovani, soprattutto attraverso la realizzazione di interventi di: 1) formazione per la creazione di nuove imprese sociali e 2) tutoraggio allo sviluppo di cooperative di inserimento lavorativo. Con l'estensione delle agevolazioni previste dalla Legge 44 alle cooperative sociali di tipo b), Sviluppo Italia potrà rafforzare ulteriormente la sua volontà di accompagnare e supportare esperienze imprenditoriali che vedano il coinvolgimento attivo di soggetti svantaggiati.

È possibile sapere in quale settore e quanti sono i progetti presentati da auto imprenditori



disabili? Quali i progetti finanziati e realizzati?

L'art.51 della Legge 448, con il quale le agevolazioni previste dalla Legge 44 sono state estese alle cooperative sociali di tipo b), è di recente operatività, di conseguenza, i numeri relativi ai progetti presentati non sono ancora significativi.

Come si accede ai finanziamenti e quanta è la disponibilità economica per la promozione di questi progetti?

Ai finanziamenti si accede attraverso la predisposizione di un piano d'impresa convincente e credibile. L'ammontare dei contributi varia nei diversi territori d'intervento; sono previste sia agevolazioni sulle spese di investimento (fino ad un massimo del 90% circa per investimenti che siano inferiori al miliardo) che su quelle di gestione (fino ad un massimo di un miliardo e mezzo circa nei primi due anni di gestione).

Che cosa devono attendersi i giovani auto imprenditori con handicap in un prossimo futuro?

La possibilità di interagire con una struttura in grado di supportare la loro volontà di intraprendere un percorso di autoimprenditorialità, non soltanto attraverso la concessione di contributi finanziari ma anche e soprattutto attraverso l'offerta di servizi reali di orientamento, formazione e tutoraggio.

Concretamente quali sono i passi da fare per la presentazione e l'approvazione di progetti che prevedono l'auto impiego e l'auto imprenditorialità di persone con handicap?

Entrare in contatto con l'Area "Creazione d'impresa" di IG-Gruppo Sviluppo Italia, per acquisire informazioni sullo strumento normativo e beneficiare degli incontri di

orientamento e di accompagnamento alla elaborazione della loro business idea.

Ritiene che l'estensione dei benefici della legge sulla imprenditorialità giovanile alle cooperative sociali possa essere attuata efficacemente? Quali difficoltà si intravedono e

quali prospettive di sviluppo?

Si, perché negli ultimi anni la cultura dell'imprenditoria sociale si è fortemente radicata nel nostro Paese, per cui lo strumento normativo interviene in un contesto già "fertilizzato" e preparato a cogliere e a valorizzare le opportunità offerte dall'art. 51.



ART. 51 - LEGGE 448/98

Provvedimenti a favore delle cooperative sociali

1. Per favorire la creazione di una nuova imprenditorialità sociale nonché il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali già esistenti, alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui al decreto - legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito decreto* del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo destinate, possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea per i progetti operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.